



COMUNE DI PIANEZZA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Leumann 1- C.A.P. 10044
Tel. (011) 967.00.00- Fax 967.02.57

RELAZIONE N° 36 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di novembre il Revisore Unico dei conti, Nocera Ernesto, esamina la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 27.10.2017 avente ad oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE.**

Il Revisore, esaminata la proposta di cui sopra, da cui emerge che in data 31.12.2017 ver-
rà a scadenza la convenzione con il Comune di Venaria per la gestione della farmacia
comunale,

preso atto

- a) che la Legge 475/1968 all'articolo 9 prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite nelle seguenti forme:
- in economia;
 - a mezzo di azienda speciale;
 - a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono gli unici titolari,
 - a mezzo di società di capitali costituite tra comuni e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità;
- b) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20 marzo 2008 il Comune di Pianezza ha fatto la scelta di convenzionarsi con il comune limitrofo di Venaria Reale al fine di attivare una forma di "collaborazione" tra Enti, ex articolo 30 del D.lgs. 267/2000, nella gestione in economia della farmacia comunale da esercitarsi attraverso l'Azienda speciale ASM di Venaria Reale, rimarcandone la competenza e conoscenza del settore e precisando che in tal modo il comune non avrebbe rinunciato alla titolarità del diritto all'esercizio della farmacia;
- c) che il modello di gestione a suo tempo utilizzato è stato messo in dubbio dalla giurisprudenza che, per casi analoghi, intervenuti proprio nella provincia di Torino, ha messo in evidenza l'utilizzo improprio dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per carenza dei presupposti sostanziali e comuni alla gestione associata di servizi o funzioni;

considerato che

- 1) la Giurisprudenza considera ormai ammissibili anche altre forme gestionali non contemplate dall'art. 9 della legge 475/1968 e tra questa quella che in tutti gli altri settori è la forma ordinaria di affidamento a terzi di un servizio pubblico, ovvero la concessione a terzi;
- 2) la Corte dei Conti in numerosi pareri è unanimemente indirizzata a considerare i modelli gestori della legge 475/68 non tassativi e ad ammettere l'affidamento in concessione della gestione di farmacie comunali a soggetti terzi, individuati con procedura ad evidenza pubblica;
- 3) l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 15 del 23.04.2014, ha ritenuto *"preferibile la soluzione secondo cui i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei contratti"*;
- 4) il Consiglio di Stato, con sentenza n. 055587 del 13.11.2014, ritiene *"che un comune,*

nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall'art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette, purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica".

- 5) non è più possibile continuare a utilizzare il modello gestionale della convenzione, meglio descritto nel precedente punto b), per i motivi di cui al punto c);

verificata

- l'impossibilità di gestire in economia il servizio per i limiti fissati alle assunzioni di personale, anche se tale soluzione sarebbe stata quella privilegiata dall'amministrazione ma che si scontra con la disciplina sempre più restrittiva in materia di spese del personale;

IL REVISORE

esprime parere favorevole all'affidamento in concessione a terzi della gestione della farmacia comunale con procedura di evidenza pubblica.

* * *

Tutto ciò detto l'Organo di Revisione raccomanda che copia della presente relazione, previa protocollazione, venga trasmessa al Sindaco e, per conoscenza, al Segretario ed ai Consiglieri Comunali.

Torino, 10 novembre 2017

Il Revisore unico
Rag. Ernesto Nascera

